



Nicht löschen bitte " " !!

Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,

decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2011² che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo è modificata come segue:

Art.5a Aumento temporaneo dei contributi federali

¹ Su richiesta dei promotori, la Confederazione può sostenere i progetti i cui costi sono sostenuti negli anni 2023-2026 accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 70 per cento dei costi computabili.

² Il capoverso 1 si applica:

- a. ai nuovi progetti per i quali le richieste di aiuto finanziario sono presentate dopo l'inizio del termine di referendum relativo alla modifica della presente legge del ... ed entro il 31 dicembre 2026; oppure:
- b. ai progetti in corso per i quali è già stato assegnato un aiuto finanziario prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5a, a condizione che il beneficiario dimostri che:
 1. l'aumento del tasso di sussidio genera un beneficio aggiuntivo, oppure
 2. senza l'aumento del tasso di sussidio il progetto non può essere portato a termine come previsto a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19.

¹ FF 20XX ...

² RS 935.22

³ Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o si protrae oltre il 31 dicembre 2026, il tasso di sussidio sarà determinato in base all'anno di effettiva erogazione dei servizi.

⁴ Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo per il periodo 2023-2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.